



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni e integrazioni,

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 3, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, a mente del quale “*Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, “*Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.M. 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in attuazione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

VISTO il DPCM n. 178 del 16/10/2023, “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2023*”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 47783 del 31/01/2024, “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023*”, registrato dalla Corte dei conti il 23/02/2024”;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, approvata con Decreto n. 085479 del 21 febbraio 2024, registrata dal competente Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2024 al n. 129, con cui il Capo Dipartimento *pro tempore* del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, in coerenza con la sopra riportata Direttiva del Ministro, ai sensi del D.P.C.M. n. 179/2019 citato, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020 n. 53, ha attribuito ai rispettivi titolari delle Direzioni generali afferenti al proprio Dipartimento gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse umane, strumentali e finanziarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 al n. 68, con il quale è stato conferito al dott. Marco Lupo l'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica (acronimo DISAI), ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 7 marzo 2024 al n. 337, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Eleonora IACOVONI l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (acronimo DG PQA), ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.lgs. n. 165/2001, del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il D.M. n. 591758 dell'11 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021 al n. 1031, con il quale è stato conferito al dott. Carmine Genovese l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PQAI 2 (ora PQA III);

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 – Serie generale – Supplemento ordinario n. 40, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, entrata in vigore il 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto 29 dicembre 2023, “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 30/12/2023, ed in particolare la tabella 13, riguardante lo stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Mipaf (ora MASAF), adottato con D.M. n. 0188699 del 31 marzo 2022;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “*Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.*”, e,



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

in particolare, l'articolo 164, che detta disposizioni sull'estensione agli altri operatori del settore delle regole convenute nell'ambito dell'organizzazione richiedente;

VISTO il D.M. 387 del 3 febbraio 2016 “*Disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (OP) che operano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013*”;

VISTO l'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito*”, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2015, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpiti da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*”, e, in particolare, l'articolo 3, che detta “*Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo, e, specificamente:*

a) il comma 6, che regola il regime sanzionatorio in caso di inosservanza delle regole per le quali sia stata disposta l'estensione;

b) il comma 8, che indica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) quale Autorità Nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 162 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla “*semplificazione della gestione della PAC*”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 12 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio 2015, recante “*Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole*”;

VISTO il decreto direttoriale prot. 9510 del 16 febbraio 2015, che riconosce la O.I. Tabacco Italia come Organizzazione Interprofessionale nazionale nel settore del tabacco greggio, ai sensi degli articoli 157, 158, 159 e 162 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2858 del 7 agosto 2015, recante “*Estensione delle regole dell'Accordo interprofessionale tabacco per i raccolti 2015-2016-2017*” – “*erga omnes tabacco*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 248 del 28 febbraio 2018, recante “*Estensione delle regole dell'Accordo interprofessionale tabacco per i raccolti 2018-2019-2020*” – “*erga omnes tabacco*” e s.m.i.;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0094908 del 26 febbraio 2021, recante “*Estensione delle regole dell’Accordo interprofessionale tabacco per i raccolti 2021-2022-2023*” – “*erga omnes tabacco*” e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 0176100 del 17/04/2024, con cui si conferma la permanenza, in capo alla “O.I. Tabacco Italia”, dei requisiti di riconoscimento quale “Organizzazione Interprofessionale nel settore del tabacco greggio”;

VISTO l’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026, sottoscritto dalla O.I. Tabacco Italia ed approvato all’unanimità dalla sua Assemblea dei soci il 25 gennaio 2024, come da copia autentica del verbale di assemblea generale ordinaria dei soci della medesima O.I. a firma del Notaio Fabio Orlandi di Roma in data 23/04/2024, repertorio n. 26896, prot. ingresso MASAF n. 0187901 del 24/04/2024, contenente le regole concordate relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale;

VISTA l’avvenuta pubblicazione dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026 sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, unitamente alla succitata nota prot. n. 0176100 del 17/04/2024;

VISTA la nota dell’O.I. Tabacco Italia del 13/02/2024, prot. ingresso MASAF n. 0070364 in pari data, con la quale, coerentemente con la deliberazione della sua Assemblea dei soci, assunta all’unanimità il 25 gennaio 2024, e conformemente agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, chiede di estendere le regole relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, nonché l’obbligo di versamento dei contributi finanziari derivanti dalla loro applicazione, anche nei confronti degli altri operatori attivi sull’intero territorio nazionale e non aderenti alla predetta Organizzazione Interprofessionale;

VISTA la nota del 13/02/2024, prot. ingresso MASAF n. 0114283 del 08/03/2024, con la quale la medesima OI ha trasmesso delle integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

VISTA la nota AGEA prot. n. 0025428 del 27/03/2024, prot. ingresso MASAF n. 0146154 in pari data, con la quale la predetta Agenzia governativa ha comunicato che “*Per le finalità richieste da codesto Ministero, con nota MASAF -PQAI 02 prot. n.0141171, si trasmettono, in allegato alla presente, i file relativi alle statistiche dei contratti riferiti alla fine della campagna 2023. A tale riguardo, nei file di cui sopra è possibile riscontrare la conferma la sussistenza dei livelli di rappresentatività necessari per la richiesta di estensione erga omnes delle regole concordate e dei contributi finanziari previsti nell’Accordo Interprofessionale Tabacco 2024-2026, ai sensi degli articoli 164 e 165 del Regolamento (Ue) n. 1308/2013*”;

VISTA la nota prot. n. 0188120 del 24/04/2024, con la quale, alla luce di quanto riportato nella predetta nota AGEA prot. n. 0025428 del 27/03/2024, viene confermato il mantenimento, da parte di OIT, dei requisiti necessari per la richiesta di estensione *erga omnes* delle regole concordate e dei contributi finanziari previsti nell’Accordo Interprofessionale Tabacco 2024- 2026;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

RISCONTRATI, stante quanto innanzi riportato, i requisiti di rappresentatività economica dell'O.I. Tabacco Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2015, n. 91;

CONSIDERATO che l'O.I. Tabacco Italia possiede il requisito di rappresentatività previsto dall'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente all'estensione delle regole agli operatori non aderenti, rappresentando essa oltre i due terzi dei volumi complessivi di tabacco greggio prodotti e trasformati nell'intero territorio nazionale;

RILEVATO che la deliberazione di richiesta di estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è conforme a quanto disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

RITENUTO che le attività disciplinate dalle regole estese ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) 1308/2013 sono di interesse economico generale per gli operatori economici e che, ai sensi dell'articolo 165 del medesimo regolamento, i singoli operatori economici o gruppi che non aderiscono all'Organizzazione Interprofessionale, ma beneficiano di dette attività, sono tenuti a versare all'Organizzazione Interprofessionale un importo pari ad una parte dei contributi finanziari versati dai soci aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola;

CONSIDERATO che gli Accordi Interprofessionali Tabacco applicati per i raccolti dal 2015 al 2023, ambo inclusi, sono stati pienamente applicati contribuendo alla razionalizzazione ed alla trasparenza del mercato ed alla tutela della legalità nelle prassi commerciali;

CONSIDERATO che l'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026, approvato all'unanimità dall'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia:

a) è conforme alle norme comunitarie generali e di settore;

b) prevede regole che non arrecano pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari;

RITENUTO necessario continuare a garantire la massima trasparenza nell'ambito del mercato del tabacco greggio ed il rispetto delle condizioni di pari concorrenza tra tutti gli operatori;

RITENUTO di adottare nell'ambito del settore del tabacco procedure conformi alle relazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relativamente alla previsione che ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

DECRETA Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) “*AGEA*”: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- c) “*Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia*”: Organizzazione nazionale nel settore del tabacco greggio riconosciuta con Decreto Direttoriale 9510 del 16 febbraio 2015, ai sensi degli articoli 157-159 e 162 del regolamento (UE) 1308/2013 (di seguito denominata O.I.T.), e tale confermata con nota DGPQA n. 0176100 del 17/04/2024;
- d) “*Organizzazioni di produttori*”: le organizzazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013, di seguito denominate O.P.;
- e) “*Associazioni di Organizzazioni di Produttori*”: le Organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013, di seguito denominate A.O.P.;
- f) “*imprese di prima trasformazione*”: le imprese che effettuano la prima trasformazione e riconosciute dall’Organismo Pagatore competente (di seguito denominate trasformatori);
- g) “*manifatture*”: le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l’ottenimento di un prodotto finito. Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono ottenere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
- h) “*società affiliate alle manifatture*”: le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate società affiliate). Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono ottenere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
- i) “*venditori*”: i soggetti di cui alle lettere d) e e) del presente comma;
- j) “*acquirenti*”: i soggetti di cui alle lettere f), g) e h) del presente comma;
- k) “*contratto di coltivazione*”: contratto di coltivazione del tabacco stipulato tra una Organizzazione di produttori o Associazione di organizzazioni di produttori di tabacco ed un’impresa di prima trasformazione o una manifattura o una società affiliata;
- l) “*prima trasformazione*”: trasformazione del tabacco secco allo stato sciolto consegnato da un agricoltore (produttore) in un prodotto stabile e omogeneo, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

m) “*regolamento*”: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e s.m.i.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica:

- a) agli agricoltori che coltivano tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2024, 2025 e 2026;
- b) alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento e del D.M. 387 del 3 febbraio 2016 e s.m.i., cui aderiscono gli agricoltori di cui al precedente punto a) e alle loro Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del regolamento;
- c) ai primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione:
 - 1) imprese di prima trasformazione;
 - 2) imprese manifatturiere di prodotti del tabacco;
 - 3) imprese appartenenti ad un gruppo facente capo ad una impresa manifatturiera (imprese affiliate).

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 503/1999, “*Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*”.

3. Le regole, contenute nell'Accordo Interprofessionale Tabacco, posto come Allegato I al presente decreto, sono estese e rese obbligatorie, limitatamente ai raccolti delle annate agrarie 2024, 2025 e 2026, nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 non aderenti all'O.I. Tabacco Italia. In particolare, è esteso e reso obbligatorio il rispetto del Contratto-Tipo, Allegato 1, annesso all'Accordo Interprofessionale 2024, 2025 e 2026, i cui contenuti e requisiti sono da intendersi minimi e inderogabili, fatta salva l'aggiunta di ulteriori elementi, conseguenti a modifiche normative, decisi dall'assemblea della O.I.T. oppure lasciati alla libera negoziazione delle parti.

4. È parimenti esteso agli operatori del settore non aderenti all'O.I. Tabacco Italia l'obbligo di versare contributi finanziari all'O.I., relativamente alle attività specificamente previste nell'Accordo Interprofessionale ed in funzione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'O.I.T. stessa, ai sensi dell'articolo 11 del citato Accordo Interprofessionale. I contributi finanziari comprendono la copertura dei costi relativi all'attività di controllo e il monitoraggio di cui al presente Decreto.

Articolo 3 (Relazioni contrattuali)



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

1. In attuazione dell'articolo 168 del Regolamento, ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia ad un primo acquirente deve formare obbligatoriamente oggetto di un contratto di coltivazione scritto. Anche per motivi di controllo e di tutela della legalità delle prassi commerciali, è vietata la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale non conforme alle disposizioni riportate nel comma 5 del presente articolo.

2. I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale sono sottoscritti, con efficacia vincolante per i produttori associati, dalle Organizzazioni dei Produttori o loro Associazioni, riconosciute dalle Autorità competenti, e da imprese di prima trasformazione o imprese manifatturiere o società a queste ultime affiliate, riconosciute dall'Organismo pagatore territorialmente competente. La data ultima per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione è il 15 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi.

Su manifeste esigenze delle parti contrattuali, e per garantire la massima tutela ai coltivatori, le parti medesime possono concordare i termini dei contratti di coltivazione antecedentemente a tale data, compatibilmente con l'ottenimento dei rispettivi riconoscimenti, e perfezionare i contratti successivamente, sempre entro il 15 maggio dell'anno del raccolto, nel caso in cui alla data di stipula i coltivatori non avessero a disposizione, in tutto o in parte, gli elementi necessari alla presentazione della domanda unica.

3. Le O.P. o le A.O.P. ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 31 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi. Le O.P. o le A.O.P., entro il 15 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi, trasmettono ad AGEA la propria base associativa. L'AGEA, effettuate le verifiche sulla base associativa, entro il successivo 25 aprile trasmette la base associativa consolidata all'Organismo Pagatore territorialmente competente in funzione della sede legale dell'O.P. o dell'A.O.P.

4. Gli acquirenti devono avere i requisiti giuridici, amministrativi e tecnici degli stabilimenti di prima trasformazione come specificati dalla Circolare AGEA prevista all'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

5. I contratti di coltivazione di cui al precedente comma 2 dovranno essere redatti secondo lo schema di Contratto-Tipo Allegato 1, annesso all'Accordo Interprofessionale allegato al presente decreto per i raccolti delle annate agrarie 2024, 2025 e 2026. Il contratto, stipulato in forma scritta prima della consegna, ha validità annuale con riferimento all'annata agraria di cui trattasi e comprende i seguenti elementi minimi:

- a) l'elenco dei produttori interessati e tutti gli elementi necessari a consentire la tracciabilità del prodotto;
- b) i piani di coltivazione dei produttori interessati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, relativo alla Semplificazione della gestione della PAC, che costituiscono allegati del contratto;
- c) l'utilizzo di semente selezionata, registrata e certificata, testata ed esente OGM, fornita o approvata dall'acquirente;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

d) l'impegno a rispettare:

1) i disciplinari di produzione specifici per ciascuna varietà di tabacco, predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

2) le buone pratiche di lavoro concordate tra le parti, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nell'Articolo 9 e nell'Allegato 3 dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026;

3) le indicazioni relative all'utilizzo degli agrofarmaci contenute nell'Articolo 10 e nell'Allegato 4 dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026;

e) il prezzo da pagare alla consegna, definito nel contratto di coltivazione, differenziato per gradi qualitativi, in base alla quantità e alla composizione del tabacco effettivamente consegnato e coerente con le caratteristiche qualitative e il valore commerciale del tabacco;

f) la quantità e le caratteristiche qualitative minime del tabacco che deve essere consegnato, definite nell'Allegato 2 dell'Accordo Interprofessionale tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2024, 2025 e 2026;

g) il calendario delle consegne;

h) la durata del contratto e le clausole di risoluzione;

i) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento del prezzo contrattuale che, in ogni caso, non potrà superare i 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna consegna e dovrà essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, al fine di garantirne la tracciabilità;

j) le modalità previste per la consegna del tabacco, comprese le caratteristiche e le condizioni di utilizzo degli imballaggi;

k) le norme e le condizioni applicabili in caso di controversie.

6. Il contratto, con gli allegati di cui al comma 5, lett. a) e b), è trasmesso telematicamente, attraverso il portale SIAN, all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'O.P. o A.O.P. entro il 20 giugno dell'anno di raccolto. Qualsiasi cambio di particelle o riduzione di superficie che modifichi il piano colturale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla Semplificazione della gestione della PAC, essendo parte sostanziale del contratto, deve essere comunicato con le medesime modalità all'Organismo Pagatore.

7. I contratti di coltivazione devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e smi. I contratti, pertanto, devono essere informati a principi di trasparenza,



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e, in particolare, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Nello specifico si chiarisce che i prezzi indicati nelle griglie contrattuali (punto 7 dell'Allegato 1 al Contratto-Tipo) rappresentano i prezzi finiti sulla base dei quali, in funzione delle quantità e delle caratteristiche del tabacco oggetto di ciascuna consegna, dovrà essere emesso il bollettino di perizia ed effettuato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da ciascuna consegna, il relativo pagamento integrale.

La totalità delle intese raggiunte tra le parti deve essere contenuta nel contratto di coltivazione sottoscritto tra loro. Non è dunque consentita la stipula di accordi collaterali, di qualsivoglia natura, in deroga o ad integrazione delle pattuizioni contenute nel contratto di coltivazione.

Qualora, per atto o fatto imputabile all'acquirente, un produttore si trovi nelle condizioni di non poter effettuare le consegne previste nel contratto di coltivazione con esso stipulato, quest'ultimo dovrà darne tempestiva comunicazione alla AGEA ed all'Organismo pagatore competente, indicando la quantità e la qualità del tabacco non consegnato ed il luogo di conservazione di esso.

Effettuata tale comunicazione, in assenza di diverse indicazioni da parte di AGEA, trascorsi dieci giorni dalla relativa comunicazione, il produttore avrà la facoltà di contrattare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza anche successivamente alla data di inizio delle consegne.

Qualora il produttore non sia riuscito a collocare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza e decida, per la campagna successiva, di aderire ad una nuova O.P., la contrattazione del medesimo tabacco non consegnato dovrà avvenire attraverso la nuova O.P.

Il ritardo ingiustificato nel pagamento anche di una sola consegna costituisce condotta che legittima il produttore a sospendere le consegne.

Per ogni campagna AGEA trasmetterà al Ministero e a O.I.T. i prezzi medi di acquisto del tabacco a livello nazionale, suddivisi per gruppo varietale. Qualora il prezzo medio (risultante dalla somma dei prezzi per grado commerciale diviso per il numero dei gradi) indicato nelle griglie contrattuali di uno specifico contratto si discosti di oltre il 40% dai prezzi medi nazionali di acquisto rilevati a livello nazionale per il raccolto precedente, relativamente al medesimo gruppo varietale, il venditore e l'acquirente e dovranno trasmettere ad AGEA, unitamente alla trasmissione telematica del contratto di coltivazione, giustificata motivazione sottoscritta da entrambi, atta a giustificare lo scostamento rilevato.

Articolo 4 (Consegne)



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

1. Al fine di consentire le attività di controllo, l'acquirente comunica all'Organismo Pagatore competente per territorio, per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto:

a) entro il 1° agosto dell'anno del raccolto, la data di inizio delle consegne;

b) entro il giovedì della settimana precedente, il calendario delle consegne previste per la settimana successiva, indicando le date e gli orari previsti e gli elementi identificativi dei contratti in esecuzione, dei venditori e dei singoli produttori interessati alle consegne, comunicando le variazioni insorgenti con la massima tempestività.

2. L'O.P. o l'A.O.P. e l'acquirente stabiliscono, all'atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore per grado qualitativo contrattuale attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi, quantitativi, qualitativi e di valore, per ciascun grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto della consegna, in base alle specifiche contenute nel contratto di coltivazione, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche.

3. I dati contenuti nel bollettino di perizia, devono essere trasmessi, entro la fine della settimana in cui sono avvenute, dall'O.P. o A.O.P. all'Organismo Pagatore competente, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso.

4. Gli Organismi Pagatori trasmettono telematicamente ad AGEA-coordinamento i dati dei bollettini di perizia entro la fine di ciascun mese, a partire dall'avvio delle consegne, anche ai fini della verifica del pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'acquirente.

Articolo 5

(Modalità operative, controlli e sanzioni)

1. AGEA, con proprie circolari, definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo, da parte degli Organismi Pagatori, nonché le procedure di trasmissione informatica agli Organismi Pagatori dei contratti di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui all'articolo 4.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al richiamato articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente Decreto e le eventuali irrogazioni di sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 compete all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero il quale, prima di procedere all'irrogazione della sanzione, qualora ne ricorrano i presupposti, dà attuazione alla procedura della diffida di cui al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 4 della medesima norma.

All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e delle foreste

DGPQA – ex Uff. Pqa 2

3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto con riferimento alle norme contenute nell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2024, 2025 e 2026 e/o del Contratto-Tipo ad esse allegato, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari il quale, nella determinazione dell'importo delle sanzioni, opera nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui al citato comma 6, articolo 3.

4. I venditori e gli acquirenti che non rispettano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, disposto in attuazione dell'art. 168 del Reg. (Ue) n. 1308/2013, perdono il diritto a sottoscrivere i contratti di coltivazione, in via temporanea o definitiva, a partire dall'anno successivo a quello del raccolto in cui è rilevata l'inadempienza.

5. Gli esiti dei controlli dovranno essere riportati nel Registro unico dei controlli ispettivi.

6. Per consentire il monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, nonché dell'attuazione dell'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del regolamento, ed al fine di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e di agevolare il coordinamento delle modalità di immissione sul mercato, AGEA trasmette al Ministero e a O.I.T. le informazioni pubbliche, aggregate per macro-aree e suddivise per gruppo varietale, relative agli impegni dei produttori in termini di superfici e volumi di produzione, dei trasformatori in termini di flussi di trasformazione ed al monitoraggio dell'andamento delle consegne.

7. Il costo dei controlli e delle attività di monitoraggio è posto a carico di O.I.T. e degli operatori non aderenti, in base a quanto indicato al precedente articolo 2, commi 3 e 4.

L'O.I.T. individua l'Organismo delegato al controllo; il coordinamento dei controlli, di competenza di AGEA, sarà effettuato per il tramite del SIAN.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Le regole e le decisioni adottate con il presente decreto sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 164, comma 6 del regolamento.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.politicheagricole.it).

Il Direttore Generale
Eleonora Iacovoni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Dirigente
Firmato digitalmente ai sensi del CAD